

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

C.T.E. – Costruzioni Tecnologiche nell'edilizia S.r.l. (mandante capogruppo)

E.C.M. S.r.l. (mandataria)

Spett/le

A.M.A. SPA

Via Calderon de la Barca 87

00142 ROMA

**OGGETTO: GARA D'APPALTO RELATIVA AI LAVORI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E
MANUFATTI COMUNALI, PER IL COMPLETAMENTO DEL
PRIMO STRALCIO DEL CIMITERO LAURENTINO DI ROMA,
VIA LAURENTINA KM 13,50 IN LOCALITA' TRIGORIA CON
SISTEMAZIONE DI LOCULI E TOMBE PRIVATE ”**

NOTE A VERBALE DEL 17.06.2011

INDICE

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE	pag. 3
1. PREMESSA	pag. 5
2. CONSIDERAZIONI GENERALI SU UTILI E SPESE GENERALI...pag.	6
3. SUI PREVENTIVI A CORREDO DEI GIUSTIFICATIVI.....	pag.10
4. ELENCO LAVORAZIONI OGGETTO DI INDAGINE E RELATIVI CHIARIMENTI.....	pag.11
5. TABELLA “C” SUL COMPUTO DELLE DISECONOMIE	pag. 31
6. CONCLUSIONI	pag. 32

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE	
DOC.	DESCRIZIONE
INT1	COMPUTO SPESE GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO
INT2	BILANCIO 2009 IMPRESA CTE SRL
INT3	BILANCIO 2009 IMPRESA ECM SRL
INT4	DICHIARAZIONE IMPRESA CTE SRL SPESE GENERALI ANNO 2009 E RELATIVO STRALCIO DAL BILANCIO
INT5	DICHIARAZIONE IMPRESA ECM SRL SPESE GENERALI ANNO 2009 E RELATIVO STRALCIO DAL BILANCIO
INT6	PREVENTIVO DITTA "██████████"
INT7	PREVENTIVO DITTA "██████████"
INT8	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 4 (codice tariffa a.2.01.5.e)
INT9	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 5 (codice tariffa a.2.01.10.b)
INT10	PREVENTIVO riferito alle forniture di calcestruzzo
INT11	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 29 (codice tariffa a.6.01.3.a)
INT12	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 30 (codice tariffa a.6.01.3.c)
INT13	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 31 (codice tariffa a.6.01.4.a3)
INT14	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 32 (codice tariffa a.6.01.4.c3).
INT15	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 36 (codice tariffa a.6.03.1.a).
INT16	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 37 (codice tariffa a.6.03.1.b).
INT17	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 38 (codice tariffa a.6.03.1.c).
INT18	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 67 (codice tariffa a.20.01.01)
INT19	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 88 (codice tariffa c1.02.03).
INT19	PREVENTIVO NOLEGGIO PALA MECCANICA
<i>bis</i>	
INT20	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 97 (codice tariffa d6.03.1.g).
INT21	PREVENTIVO/FATTURA PIASTRELLE GRES
INT22	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 63 (codice tariffa a15.01.1.b).
INT23	PREVENTIVO ██████████ PER MANTO IN ERBA SINTETICA

INT24	PREVENTIVO PER MATTONI PIENI E DI TUFO
INT25	NUOVA SCHEDA GIUSTIFICATIVA Art. 112 (codice tariffa NP03).
INT26	PREVENTIVO IMPRESA ██████████ PER ESECUZIONE LOCULI
INT27	PREVENTIVO DI ██████████ PER FORNITURA LOCULI
INT28	SCHEDA GIUSTIFICATIVA ██████████ SU Art. 113 (codice tariffa NP04).
INT29	PREVENTIVO IMPRESA ██████████ PER ESECUZIONE OSSARI
INT30	SCHEDA GIUSTIFICATIVA ██████████ SU Art. 114 (codice tariffa NP05).
INT31	PREVENTIVO PER FORNITURA SCALE – Art. NP06
INT32	PREVENTIVO PER FORNITURA FONTANA IN TRAVERTINO – Art. NP07
INT33	PREVENTIVO PER FORNITURA QUADRO – Art. NP11
INT34	PREVENTIVO PER FORNITURA QUADRO – Art. NP12
INT35	PREVENTIVO PER FORNITURA QUADRO – Art. NP13

1. PREMESSA

La presente relazione **integrativa** viene redatta dal raggruppamento di imprese **C.T.E. – Costruzioni Tecnologiche nell’edilizia S.r.l.** (mandante capogruppo) **E.C.M. S.r.l.** (mandataria) - d’ora in avanti più semplicemente denominato **R.T.I.** o **A.T.I.** - a corredo dei chiarimenti verbali forniti in occasione dell’incontro del 17.06.2011 con la Commissione di gara, finalizzato a fugare le perplessità manifestate dall’**A.M.A. SPA** nella nota del 09.06.2011, prot. n ° 031042/u di seguito sintetizzate:

- a) in alcuni giustificativi presentati dal RTI, si rimanda a preventivi di fornitura in opera dove il costo della manodopera non è stato indicato
- b) nella nota del 4 novembre 2009 del RTI si fa riferimento a preventivi della ditta “FEVIP” che non risulterebbero nella documentazione prodotta;
- c) nella nota del 4 novembre 2009 del RTI si fa riferimento a preventivi della ditta “PRIMAVERA” che non risulterebbero nella documentazione prodotta;
- d) nella nota del 4 novembre 2009 del RTI. per le Voci nr 4 e 5, le spese generali e gli utili di impresa sono stati indicati con valori pari al 9% e al 5%, risultanti difformi da quanto dichiarato nella nota del 6 agosto 2009;
- e) nei giustificativi prodotti da RTI, alle voci n° **4, 5, 29, 30, 31, 32, 36, 37 38, 67, 87, 88, e 97** *“i calcoli effettuati e i criteri adottati ...[] non sono risultati coerenti ed omogenei.”*
- f) i giustificativi prodotti da RTI, afferenti le voci n° **61, 63, 97, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122**, *“non sono dettagliati in modo tale da consentire alla commissione di valutare la Congruità del prezzo delle relative attività e, conseguentemente, la qualità delle stesse, si richiede di voler fornire delle schede tecniche che dettagliano le forniture proposte”*.

2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SU UTILI E SPESE GENERALI

Con la presente nota il R.T.I. intende evidenziare in via preliminare che **l'offerta presentata, oltre ad essere congrua nella sua globalità, è comunque basata su componenti di analisi assunte in modo estremamente prudentiale con riferimento a tutte le categorie di lavoro**, al fine di consentire l'accantonamento di cospicue economie di "riserva" finalizzate **a compensare eventuali sviste in fase di valutazione iniziale o diseconomie di processo**

Infatti, nelle analisi giustificative a corredo dell'offerta le spese generali sono state assunte, **prudenzialmente**, nella misura massima regolamentare (ex art. 34 D.P.R. 554/1999) del **15,00%**, benché, in realtà, le medesime incidono, nel caso di specie, nella minore misura del **5,25%**, come può desumersi dal computo analitico che si allega alla presente relazione (**cf. doc. INT1**), in cui sono espressamente indicate le singole voci di spesa distinte, peraltro, tra fisse o variabili (F o V).

Dette componenti di costo (spese generali) trovano adeguato riscontro anche nella contabilità amministrativa-fiscale delle due aziende raggruppate, come può desumersi dai bilanci afferenti l'anno 2009, allegati alla presente relazione (**docc. INT2, INT3**) e dai prospetti riepilogativi estratti dai medesimi (**docc INT4, INT5**), in cui le spese generali sono inferiori al 6%.

Analogamente, le valutazioni economiche di R.T.I. espongono una percentuale di utile del **10%**, anche in questo caso nella misura massima prevista dal cit. art. 34 let d) D.P.R. 554/1999. Ma, è di tutta evidenza, che la scelta dell'utile rientra nella discrezionalità e nella disponibilità delle imprese raggruppate che possono abbattere i propri profitti, **ad esempio al 5%**, per garantirsi la commessa necessaria a mantenere in attività le proprie organizzazioni produttive ed il livello già raggiunto per i requisiti di qualificazione occorrenti alla partecipazione a gare di appalto: senza con ciò inficiare la congruità dell'offerta, considerato che **restano inalterati i costi**.

La scelta di esporre in offerta un utile del 10% è stata determinata, esclusivamente, dalla ritenuta opportunità di costituire una ulteriore riserva economica (oltre a quella determinata dalla forzosa applicazione di maggiori spese generali) da cui attingere per compensare eventuali diseconomie di processo o sviste in fase di effettuazione dell'offerta.

Non è superfluo rilevare che sull'importo di offerta presentato da R.T.I., per il complessivo importo di € **2.037.636,26**, la sola componente delle spese generali (prudenzialmente assunta per l'aliquota del 15%) incide nella misura di € **241.616,95**

Detta incidenza si ottiene depurando, dall'offerta complessiva, l'utile d'impresa (assunto nella misura del 10%) e le stesse spese generali (15%) e moltiplicando l'importo così ottenuto (corrispondente ai costi vivi) per il 15%.

Importo offerto: € 2.037.636,26

Importo offerto depurato da utile del 10% = € 2.037.636,26/1,10 = € **1.852.396,60**

Per scorporare il 15% di spese generali dall'importo così ottenuto (€ 1.852.396,60) è sufficiente dividere il medesimo per il coefficiente 1,15 secondo il seguente computo:

Importo di offerta già depurato di utile : € 1.852.396,60

Importo offerto depurato da utile e spese generali del 15% = € 1.852.396,60/1,15 = € **1.610.779,65.**

Pertanto, l'importo di € **1.610.779,65** rappresenta il costo "vivo" dell'opera, al netto di utili e spese generali.

Ne consegue che le **spese generali** assunte in fase di offerta incidono nella misura complessiva di € **241.616,95** (= € 1.852.396,60 - 1.610.779,65)

E' anche possibile enucleare, dall'offerta, la quota di utile complessivo, ivi contemplato.

Per scorporare il 10% di utile dall'importo di offerta è sufficiente dividere il medesimo per il coefficiente 1,10 secondo il seguente computo:

Importo offerto: € 2.037.636,26

Importo offerto depurato da utile del 10% = € 2.037.636,26/1,10 = € **1.852.396,60**

Ne consegue che l'**utile** d'impresa è stato assunto nella **misura complessiva** di € **185.239,66** (= € 2.037.636,26 - € 1.852.396,60).

E' utile osservare che l'apparente incongruenza rilevata dalla Commissione di gara, per le voci di prezzo di cui ai n° d'ordine 4 e 5 dell'offerta, su utili e spese generali (assunti, rispettivamente, nella misura del 5% e 9%) lascia sostanzialmente inalterate le risultante dei conteggi appena esposti, considerato che l'ammontare delle suesposte voci è del tutto marginale (€ 129,78 per il n° d'ordine 4 ed € 189,68 per il n° d'ordine 5), per una incidenza complessiva percentuale inferiore allo 0,1 per mille dell'importo complessivo di appalto. Pertanto è agevole verificare che la differenza (in difetto) di spese generali complessive indotta dalla riscontrata anomalia, è complessivamente (per le due voci n° 4 e 5) di € 41,87 (a fronte di spese generali complessive per € 241.616,95) e di € 33,63 (a fronte di utili complessivi per € 185.239,66) e, dunque, quasi inapprezzabile.

Appare evidente, dunque, che la maggiore aliquota (prudenzialmente) assunta a base delle analisi ha la precipua finalità di assorbire eventuali sviste o diseconomie.

Va dunque evidenziato che l'applicazione di spese generali nella misura effettiva (5,25%) ed utili nella minore aliquota del 5% (del tutto facoltativa per l'impresa) genera riserve economiche che possono essere destinate a far fronte a eventuali diseconomie, nelle misure di seguito computate .

Per le spese generali effettive si ritiene di continuare ad assumere, comunque, un valore prudenziale più alto, nella misura dell'8%.

Costo dell'opera € **1.610.779,65**

Costo dell'opera maggiorato delle spese generali **effettive** (8%) = $1.610.779,65 \times 1,08 =$
€ 1.739.642,02.

Riserva economica, **per sole spese generali** = differenza importi tra stime di offerta e
costi effettivi = € **112.754,58** = € 1.852.396,60 - € 1.739.642,02

L'utile d'impresa del 5% sulla somma di € 1.739.642,02. è pari ad € 86.982,10 e,
pertanto la **riserva** economica, per la quota afferente il solo utile, determinata, anche
questa volta dalla differenza degli importi tra stime di offerta e quella (facoltativa)
minima, è pari ad **98.257,56** = € 185.239,66 - 86.982,10.

In definitiva, **la riserva economica complessiva** (utili + spese generali) **disponibile** per
far fronte ad eventuali diseconomie di processo o sviste in fase di offerta, che in sede di
offerta è stata **prudenzialmente** considerata, è pari (almeno) ad € **211.012,13** (= €
112.754,58 + € 98.257,56), dovendosi evidenziare che detta somma può ulteriormente
aumentare assumendo valori delle spese generali ancora più prossimi a quelli reali.

3. SUI PREVENTIVI A CORREDO DEI GIUSTIFICATIVI

Con riferimento ai punti a), b), c) di cui alle premesse, si osserva che la presente relazione è corredata dei preventivi della ditta “██████████” (erroneamente denominata ██████████, per un mero errore di trascrizione, nelle note di RTI del 4.11.2009) e della ditta “██████████”, già prodotti a C/a Amministrazione (**docc INT6, INT7**)

Inoltre, al fine di completare i giustificativi di offerta, si producono ulteriori preventivi (con allegate schede di analisi dei costi) dei fornitori/subappaltatori, ove occorre, secondo l’elenco di pagina 3 e segg.

4. ELENCO DELLE LAVORAZIONI OGGETTO DI INDAGINE

Si producono, di seguito, i due elenchi delle voci di prezzo espressamente indicate nella richiesta di giustificazioni dell'A.M.A. S.P.A. del 9 giugno 2011, con indicazione dei rispettivi numeri progressivi attribuiti nella lista di offerta ed i codici alfanumerici di elenco:

TABELLA "A" - VOCI DI PREZZO RITENUTE NON "coerenti ed omogenee"				
N	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	PREZZO offerto	IMPORTO Totale (€)
4	a.2.01.5.c	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata Quantità di offerta mc 126,00	€/mc 1,03	129,78
5	a.2.01.10.b	Scavo a sezione obbligata con miniescavatore Quantità di offerta mc 10,50	€/mc 12,35	189,68
29	a.6.01.3.a	Conglomerato cementizio in opera per plinti, platee di fondazione, ect... Rck 20 N/mm ² Quantità di offerta mc 315,74	€/mc 37,87	11.957,07
30	a.6.01.3.c	Conglomerato cementizio in opera per plinti, platee di fondazione, ect... Rck 30 N/mm ² Quantità di offerta mc 862,79	€/mc 42,23	36.435,62
31	a.6.01.4.a.3	Conglomerato cementizio in opera per muri di sostegno, scarpa, controripa, ect... spessori > cm 15 Rck 30 N/mm ² Quantità di offerta mc 472,42	€/mc 44,72	20.984,90
32	a.6.01.4.c.3	Conglomerato cementizio in opera per muri di sostegno, scarpa, controripa, ect... spessori > cm 15 Rck 30 N/mm ² Quantità di offerta mc 2.763,46	€/mc 60,98	168.576,76
36	a.6.03.1.a	Casseformi rette per plinti di fondazione, fondaz. rettilinee Quantità di offerta mq 466,84	€/mq 8,12	3.790,74
37	a.6.03.1.b	Casseformi rette per travi, solai, solette piene Quantità di offerta mq 12.080,65	€/mq 11,64	140.618,77
38	a.6.03.1.c	Casseformi rette per pilastri Quantità di offerta mq 12.483,62	€/mq 9,69	120.966,28
67	a.20.01.01	Raschiatura di vecchie tinteggiature Quantità di offerta mq 127,84	€/mq 1,28	127,84
87	c1.02.1.a	Terreno di coltivo Quantità di offerta mc 204,50	€/mc 8,70	1.779,18
88	c1.02.03	Formazione di piano quotato Quantità di offerta mq 1615,00	€/mq 0,26	419,90

97	D6.03.1.g	Plafoniera stagna in policarbonato Quantità di offerta n° 65	€/cad 7,93	515,45
----	-----------	---	------------	--------

TABELLA “B” VOCI DI PREZZO DI CUI SI CHIEDONO “schede tecniche di dettaglio”				
N	TARIFFA	DESCRIZIONE	PREZZO unitario	IMPORTO Totale (€)
61	a14.01.18.b. 1	Pavimento in piastrelle di gres Quantità di offerta mq 983,14	€/mq 17,15	16.860,84
63	a14.01.1.b	Soglie lisce Quantità di offerta ml 192,24	€/ml 6,79	296,05
97	d6.03.1.g	Plafoniera in policarbonato Quantità di offerta n° 65	€/cad 7,93	515,45
110	NP01	Manto in erba sintetica Quantità di offerta mq 2.268,64	€/mq 13,62	31.125,74
112	NP03	Assimilato all’art. a.09.02.005.0a.03 con lavorazione doppia per muratura in cortina di tufo Quantità di offerta mq 1.062,80	€/mq 17,66	18.769,05
113	NP04	Loculi prefabbricati in cap Quantità di offerta n° 1.275	€/cad 200,94	256.198,50
114	NP05	Ossari prefabbricati in cap Quantità di offerta n° 432	€/cad 76,01	32.836,32
115	NP06	Scale a castello mobili Quantità di offerta n° 40	€/cad 235,85	9.434,00
116	NP07	Fontana in travertino Quantità di offerta n° 8	€/cad 600,35	4.802,80
117	NP08	Assimilato all’art. a.14.01.012.0 – massetti isolanti in calcestruzzo alleggerito Quantità di offerta mq 536,56	€/mq 55,88	29.982,97
120	NP11	Quadro loculi interrati Quantità di offerta n° 1	€/cad 1660,65	1660,65
121	NP12	Quadro blocco C1 Quantità di offerta n° 1	€/cad 5.159,53	5.159,53

121	NP12	Quadro blocco C2 Quantità di offerta n° 1	€/cad 4.566,78	4.566,78
-----	------	--	-------------------	----------

Si procede, quindi, alla disamina delle singole voci di prezzo di cui alle precedenti tabelle.

Per la TABELLA “A” - VOCI DI PREZZO RITENUTE NON “coerenti ed omogenee” si osserva che:

1) Art. 4 (codice tariffa a.2.01.5.e). La scheda giustificativa presenta, in realtà, una incongruenza determinata (esclusivamente) da “errori materiali” di impostazione del foglio di calcolo utilizzato, a causa del mancato funzionamento delle formule ivi contenute e di qualche “refuso” di una precedente analisi, pur dovendosi affermare che il prezzo che avrebbe dovuto ricavarsi non è molto dissimile da quello offerto. Infatti, il sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, per profondità superiore a ml 2,00, comporta un mero “incremento” dei tempi di esecuzione di detta lavorazione, che può essere ragionevolmente stimato nella misura del 15% dello scavo fino a ml 2,00 di profondità (offerto nella misura di 7,00 €/mc). Pertanto, sulla base della scheda “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT. 8**), si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di 1,05 €/mc (anziché 1,03 €/mc). Con detta correzione, peraltro, vengono applicate le aliquote di utili (10%) e spese generali (15%) utilizzate per tutti gli altri prezzi di offerta.

E' utile evidenziare che l'errore sopra rappresentato di 0,02 €/mc (= 1,05 – 1,03 €/mc) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi 2,52 € (= 0,02 €/mc x 126 mc) che, oltre a rappresentare un importo inapprezzabile, è comunque largamente compensato nell'ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali (di offerta) ben maggiori di quelli reali, secondo già argomentato al paragrafo 2.

Ad ogni modo nella tabella “C” riportata al paragrafo 5, sono rappresentate tutte le diseconomie derivanti da sviste o eventuali errori di valutazione in sede di offerta, al fine di fornire un quadro complessivo delle somme che possono trovare agevole

compensazione nelle riserve economiche di cui in parola, ivi compreso quelle di cui di cui alla voce n° 4.

2) Art. 5 (codice tariffa a.2.01.10.b). Anche in questo caso la scheda giustificativa presenta, in realtà, una incongruenza determinata (esclusivamente) da “errori materiali” di impostazione del foglio di calcolo utilizzato, a causa del mancato funzionamento delle formule ivi contenute e di qualche “refuso” di una precedente offerta. La presente relazione è corredata dall’analisi corretta (**doc. INT 9**) da cui si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere di 26,40 €/mc (a fronte del prezzo di offerta di 12,35 €/mc). Con detta correzione, peraltro, vengono applicate le aliquote di utili (10%) e spese generali (15%) utilizzate per tutti gli altri prezzi di offerta.

E’ utile evidenziare che l’errore sopra rappresentato di 14,05 €/mc (= 26,40 – 12,35 €/mc) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi 147,52 € (= 14,05 €/mc x 10,50 mc) che, oltre a rappresentare un importo inapprezzabile, è comunque largamente compensato nell’ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali (di offerta) ben maggiori di quelli reali, secondo già argomentato al paragrafo 2.

3) Art. 29 (codice tariffa a.6.01.3.a). nella scheda giustificativa in esame c’è un errore “materiale” relativo al costo del calcestruzzo che, indicato nella misura di 18,67 €/mc avrebbe dovuto essere, in realtà, 28,67 €/mc, come da preventivo allegato alla presente relazione (**doc. INT 10**).

A fronte di questo errore “materiale” va comunque evidenziato che, nella scheda giustificativa, è stata indicata una incidenza del personale operaio, per il getto, di 0,25 ore/mc che, in realtà, è largamente sovrastimata considerato che, in media, il calcestruzzo contenuto in una betoniera da 12 mc viene gettato (da una squadra di 2 operai) nell’arco temporale di 15 minuti, con la conseguenza che l’incidenza da assumere per la manodopera è pari a 1/12 ore/mc e, quindi, 0,08 e non 0,25 (indicata in offerta).

Pertanto, sulla base della scheda “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT11**), si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 40,80 €/mc (anziché 37,87 €/mc).

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione sopra rappresentato di 2,93 €/mc (= 40,80 – 37,87 €/mc) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi 925,12 € (= 2,93 €/mc x 315,74 mc) che, oltre a rappresentare un importo abbastanza contenuto, è comunque largamente compensato nell'ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali (di offerta) ben maggiori di quelli reali, secondo già argomentato al paragrafo 2.

3) Art. 30 (codice tariffa a.6.01.3.c). nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una “svista” per la mancata indicazione dell'incidenza di manodopera.

Pertanto, sulla base della scheda “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT12**), si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 47,25 €/mc (anziché 42,23 €/mc).

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione sopra rappresentato di 5,22 €/mc (= 47,25 – 42,23 €/mc) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 3.925,69 (cfr. tabella C) che, oltre a rappresentare un importo abbastanza contenuto, è comunque largamente compensato nell'ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali (di offerta) ben maggiori di quelli reali, secondo già argomentato al paragrafo 2.

4) Art. 31 (codice tariffa a.6.01.4.a3). Nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una “svista” per la mancata indicazione dell'incidenza di manodopera.

Pertanto, sulla base della scheda “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT13**), si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 48,98 €/mc (anziché 44,42 €/mc).

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione sopra rappresentato di 4,56 €/mc (= 48,98 – 44,42 €/mc) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 2.154,24 (cfr. tabella C) che, oltre a rappresentare un importo abbastanza contenuto, è comunque largamente compensato nell'ambito delle prudenziali riserve

economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali (di offerta) ben maggiori di quelli reali, secondo già argomentato al paragrafo 2.

5) Art. 32 (codice tariffa a.6.01.4.c3). Nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una “svista” per la mancata indicazione dell’incidenza di manodopera.

Pertanto, sulla base della scheda “integrativa” che si produce con la presente relazione, (doc. **INT14**), si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 65,55 €/mc (anziché 60,98 €/mc).

E’ utile evidenziare che l’errore di valutazione sopra rappresentato di 4,57 €/mc (= 65,55 – 60,98 €/mc) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 12.629,01 (cfr. tabella C) che è abbondantemente compensato nell’ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali.

6) Art. 36 (codice tariffa a.6.03.1.a). Nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una “svista” per una inesatta indicazione (in difetto) dell’incidenza di manodopera. Di contro, però, è stata erroneamente rappresentata una inesatta incidenza (in eccesso) di oneri di attrezzature (casseformi) considerato che queste ultime incidono nella misura di 0,09 €/mq. Infatti, considerato l’utilizzo di pannelli in legname delle dimensioni di ml 0,50 x 1,50, il relativo costo è pari ad 26,00/mq (cfr. doc.....) e la relativa incidenza a mq, tenuto conto di un piano di ammortamento di 5 anni x 60 giorni lavorativi annui (tenuto conto anche della necessità del disarmo della carpenteria) è pari, appunto a 0,09 €/mq = € 26,00 / 5 anni / 60 gg (a fronte di 4,17 €/mq indicati in analisi).

Per quanto concerne l’incidenza di manodopera, invece, appare opportuno rettificare il coefficiente di produttività della medesima a 0,18 (anziché 0,05 indicato nei giustificativi di offerta) considerato che una squadra di due operai è in grado di eseguire, mediamente – nell’arco di una giornata lavorativa - carpenterie per una superficie di 40:50 mq. Pertanto, assumendo il valore di 45 mq/giorno, si ottiene un coefficiente di produttività di 0,18 = 8 ore/mq 45.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, è stata predisposta una scheda giustificativa “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT15**), da cui si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 10,37 €/mq (anziché 8,12 €/mq).

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione in parola, di 2,25 €/mq (= 10,37 – 8,12 €/mq) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 1.050,39 (cfr. tabella C) che è abbondantemente compensata nell'ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali.

7) Art. 37 (codice tariffa a.6.03.1.b). Nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una “svista” per una inesatta indicazione (in difetto) dell'incidenza di manodopera. Di contro, però, è stata erroneamente rappresentata una inesatta incidenza (in eccesso) di oneri di attrezzature (casseformi) considerato che queste ultime incidono nella misura di 0,18 €/mq. Al riguardo valgono le medesime considerazioni dell'art. n° 37, salvo che in questo caso l'incidenza degli oneri di attrezzature viene prudenzialmente assunta pari al doppio (0,18 €/mq), per tenere conto di “sfridi” piuttosto accentuati.

Per quanto concerne l'incidenza di manodopera, invece, appare opportuno rettificare il coefficiente di produttività della medesima a 0,20 (anziché 0,10 indicato nei giustificativi di offerta) assumendo, in questo caso, per la squadra di due operai, una produzione media – nell'arco di una giornata lavorativa - di 40 mq. Pertanto, assumendo il valore di 40 mq/giorno, si ottiene un coefficiente di produttività di $0,20 = 8 \text{ ore/mq}$ 40.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, è stata predisposta una scheda giustificativa “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT16**), da cui si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 11,63 €/mq (anziché 11,64 €/mq).

Il prezzo di offerta risulta essere assolutamente congruo, addirittura inferiore di 1 centesimo al valore ottenuto attraverso la rettifica della scheda giustificativa.

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione in parola, di -0,01 €/mq (= 11,63 – 11,64 €/mq) determina una ulteriore (prudenziale) riserva economica (trattandosi di valore negativo) rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 120,81 (cfr. tabella C), **in aggiunta a quelle già illustrate con riferimento all'incidenza di utili e spese generali utili e spese generali**

8) Art. 38 (codice tariffa a.6.03.1.b). Nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una “svista” per una inesatta indicazione (in difetto) dell'incidenza di manodopera. Di contro, però, è stata erroneamente rappresentata una inesatta incidenza (in eccesso) di oneri di attrezzature (casseformi) considerato che queste ultime incidono nella misura di 0,18 €/mq. Al riguardo valgono le medesime considerazioni dell'art. n° 37, salvo che in questo caso l'incidenza degli oneri di attrezzature viene prudenzialmente assunta pari al doppio (0,18 €/mq), per tenere conto di “sfridi” piuttosto accentuati.

Per quanto concerne l'incidenza di manodopera, invece, appare opportuno rettificare il coefficiente di produttività della medesima a 0,18 (anziché 0,10 indicato nei giustificativi di offerta) assumendo, in questo caso, per la squadra di due operai, una produzione media – nell'arco di una giornata lavorativa - di 45 mq. Pertanto, assumendo il valore di 45 mq/giorno, si ottiene un coefficiente di produttività di 0,18 ore/mq = 8 ore/mq 45.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, è stata predisposta una scheda giustificativa “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT17**), da cui si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 10,49 €/mc (anziché 9,69 €/mc).

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione in parola, di 0,80 €/mq (= 10,49 – 9,69 €/mq) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi €

9.986,90 (cfr. tabella C) che è abbondantemente compensata nell'ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali.

9) Art. 67 (codice tariffa a.20.01.01). La scheda giustificativa presenta, in realtà, una incongruenza determinata (esclusivamente) da “errori materiali” di impostazione del foglio di calcolo utilizzato, a causa del mancato funzionamento delle formule ivi contenute e di qualche “refuso” di una precedente analisi, pur dovendosi affermare che il prezzo che avrebbe dovuto ricavarsi non è molto dissimile da quello offerto. Infatti, il coefficiente di produttività della manodopera avrebbe dovuto essere pari a 0,5 ore/mq (a fronte del valore di 0,12 ore/mq). Infatti è agevole constatare che l'attività di raschiatura di vecchie tinteggiature comporta una produzione oraria di almeno 20 mq/ora a cui corrisponde il coefficiente di produttività di 1 ora/20 mq = 0,05.

Pertanto, sulla base della scheda “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT18**), si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di 1,36 €/mq (anziché 1,28 €/mq).

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione in parola, di 0,08 €/mq (= 1,36 – 1,28 €/mq) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 7,99 (cfr. tabella C) che è abbondantemente compensata nell'ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali.

10) Art. 87 (codice tariffa c1.02.1.a). Non è chiaro quali siano le incoerenze e/o disomogeneità riscontrate dalla Commissione di gara su detta voce di prezzo, considerato che, con riferimento alla incidenza di manodopera è stato considerato un coefficiente di produttività di 0,10, corrispondente alla semplice sistemazione di terreno di coltivo (effettuata da una squadra di due persone) di 10 mc/ora, che rappresenta un dato abbastanza ragionevole, mentre con riferimento all'incidenza del materiale si è fatto riferimento a comuni prezzi di mercato (cfr. preventivo XXXXXXXXXX, già agli atti di C/o Ente).

Ad ogni modo RTI è disposta a fornire qualsiasi eventuale chiarimento alla Commissione, laddove sarà concretamente indicata la ragione della riscontrata incoerenza/disomogeneità.

E' comunque il caso di evidenziare che l'incidenza economica di detta voce di prezzo, in relazione alla totalità dell'appalto, è estremamente contenuta, considerato il suo ammontare complessivo di appena € 1.779,18.

11) Art. 88 (codice tariffa c1.02.03). Nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una “svista” per la mancata indicazione dell'incidenza di un mezzo meccanico di ausilio per lo spianamento generale dell'area.

Pertanto, è stata predisposta una scheda giustificativa “integrativa”, che si produce con la presente relazione, (**doc. INT19**), per tenere conto dell'incidenza di una pala meccanica (**doc. INT19 BIS**), a cui è stato attribuito, prudenzialmente, il coefficiente di produttività di 0,005, corrispondente alla produzione oraria di 200 mq/ora di sistemazione del terreno: valore del tutto ragionevole (forse anche sottostimato) se si tiene conto che, in realtà, occorre limitarsi a movimentare (eventuali) volumi di terra, compensando scavi e riporti per altezze medie di 15 cm circa.

Dalla scheda integrativa si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 0,52 €/mq (anziché 0,26 €/mq).

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione in parola, di 0,26 €/mq (= 0,52-0,26 €/mq) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 419,90 (cfr. tabella C) che è abbondantemente compensata nell'ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali

12) Art. 97 (codice tariffa d6.03.1.g). Nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una “svista” per l'erronea indicazione dell'incidenza del costo della materia prima (plafoniera) indicato in € 4,02 mentre, in realtà, avrebbe dovuto essere di € 24,11, secondo quanto riportato nel preventivo della ditta XXXXXXXXXX, già agli atti di C/o Ente Appaltante.

Tale svista è stata determinata dalla presenza di un “refuso” di una precedente scheda di analisi, in cui non è stato aggiornato il valore del materiale.

Pertanto, è stata predisposta una scheda giustificativa “integrativa”, che si produce con la presente relazione, (**doc. INT20**), per tenere conto dell’incidenza effettiva del materiale.

Dalla scheda integrativa si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 44,75 €/cad (anziché 7,93 €/cad).

E’ utile evidenziare che l’errore di valutazione in parola, di 36,82 €/cad (= 36,82-7,93 €/cad) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 2.393,30 (cfr. tabella C) che è abbondantemente compensata nell’ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali

Per la TABELLA “B” - VOCI DI PREZZO DI CUI SI CHIEDONO “schede tecniche di dettaglio” si osserva:

13) Art. 61 (codice tariffa c1.02.03). Non sono chiare le ragioni (perché non rappresentate) per le quali la Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l’integrazione di schede tecniche di dettaglio. Ad ogni modo va evidenziato che i costi della voce in esame (in sintesi *pavimento in piastrelle di gres*) nell’offerta presentata è stata addirittura prudenzialmente sovrastimata considerato che alle materie prime (piastrelle in gres e collante a stucco) è stato attribuito un valore superiore a quello reale (7,78 €/mq per le piastrelle di gres), corrispondente ai prezzi pieni di listino, non scontati (per le piastrelle di gres il prezzo scontato è pari a 4,00 €/mq). A comprova di tale circostanza nella presente relazione si allega preventivo/fattura di mattonelle di gres in cui si evince il costo effettivo di 4,00 €/mq anziché 7,78 €/mq esposto in offerta (**doc. INT21**)

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, è stata predisposta una scheda giustificativa “integrativa” che si produce con la presente relazione, (**doc. INT22**), da cui si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 11,77 €/mq (anziché 17,15 €/mq).

Il prezzo di offerta risulta essere assolutamente congruo, addirittura inferiore di 5,38 €/mq (= € 17,15 €/mq – 11,77 €/mq) al valore ottenuto attraverso la rettifica della scheda giustificativa.

E' utile evidenziare che la sovrastima di costo in parola in parola, di 5,38 €/mq determina una ulteriore (prudenziale) **riserva economica** rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € -5.289,29 (cfr. tabella C), **in aggiunta a quelle già illustrate con riferimento all'incidenza di utili e spese generali utili e spese generali.**

14) Art. 63 (codice tariffa a15.01.1.b). Anche in questo caso non sono chiare le ragioni (perché non rappresentate) per le quali la Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Ad ogni modo nella scheda giustificativa in esame è stata commessa una "svista" con riferimento all'incidenza di manodopera a cui, per mero errore materiale di digitazione è stato attribuito il coefficiente di produttività pari a 0,01 (anziché 0,1, corrispondente alla posa di 10 ml ad ora).

Pertanto, è stata predisposta una scheda giustificativa "integrativa", che si produce con la presente relazione, (**doc. INT22**), per tenere conto dell'incidenza effettiva della manodopera..

Dalla scheda integrativa si evince che il prezzo "corretto" avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 11,92 €/ml (anziché 6,79 €/ml).

E' utile evidenziare che l'errore di valutazione in parola, di 5,13 €/ml (= 11,92-6,79 €/ml) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 986,19 (cfr. tabella C) che è abbondantemente compensata nell'ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali

15) Art. 110 (codice tariffa NP01). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio.

Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata indicazione di incidenza di manodopera. Tale circostanza è determinata, esclusivamente, dal fatto che si è fatto riferimento a forniture con “posa in opera”. Ad ogni modo la presente relazione è corredata dal preventivo del manto erboso sintetico della Cooperativa Europea Srl (**doc. INT23**) in cui, il costo complessivo del fornitore (€ 10,85) esposto nella scheda giustificativa dell’offerta, è scomposto nelle sue componenti (manodopera – con indicazione dei tempi di esecuzione – incidente per 3,93 €/mq + primer con incidenza di 0,75 €/mq + prato sintetico con incidenza di 6,17 €/mq)

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell’offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

Dalla scheda integrativa si evince che il prezzo “corretto” avrebbe dovuto essere indicato nella misura di € 11,92 €/ml (anziché 6,79 €/ml).

E’ utile evidenziare che l’errore di valutazione in parola, di 5,13 €/ml (= 11,92-6,79 €/ml) determina una diseconomia, rispetto alla valutazione di offerta, di complessivi € 986,19 (cfr. tabella C) che è abbondantemente compensata nell’ambito delle prudenziali riserve economiche correlate alla esposizione di utili e spese generali

16) Art. 112 (codice tariffa NP03). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l’integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata formulazione di preventivo sui materiali (mattoni pieni comuni e mattoni in tufo).

La presente relazione è quindi corredata dal preventivo della ditta XXXXXXXXXX (doc. **INT24**) con riferimento alla fornitura *de qua*.

Al riguardo va evidenziato che, in effetti, nella scheda giustificativa dell'offerta, l'incidenza dei mattoni pieni è sovradimensionata, perché viene esposta nella misura di 1 mq mentre, in realtà, avrebbe dovuto essere presa in considerazione solo per 0,25 mq perché nella descrizione del prezzo è previsto un ricorso di mattoni ogni ml (quindi, si ha una incidenza di 4 mattoni, posti di coltello, ogni 1,11 mq).

Pertanto, l'incidenza di costo dei mattoni pieni (dimensioni 6x11x23 cm) dovrebbe essere, in realtà, solo di € 2,00. = € 0,50/cad x 4, inferiore a quanto esposto in offerta (€ 2,45)

Considerato che i mattoni di tufo hanno dimensioni 30x40x13 cm e, quindi, ne occorrono 6/mq, la relativa incidenza di costo è, invece, di € 2,40. = € 0,40/cad x6, di poco inferiore a quanto esposto in offerta (€ 2,40)

Si ritiene, però, di lasciare prudenzialmente inalterate le voci di costo dei mattoni per tenere conto del consumo di malta tra i giunti dei medesimi, seppure quest'ultimo assume incidenza assai marginale.

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

17) Art. 113 (codice tariffa NP04). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata formulazione di preventivo (€ 158,85/loculo) da parte di ditta specializzata (per come esposto in offerta) nel quale possa individuarsi, anche, l'incidenza di manodopera.

La presente relazione è quindi corredata dal preventivo della ditta ██████ Srl (**doc. INT26**) che ha formulato la propria offerta di 158,85 €/loculo. Inoltre, al fine di comprovare la congruità dell'impresa ██████ si allega la scheda giustificativa prodotta da quest'ultima (**doc. INT28**), corredata da preventivo del proprio fornitore, ██████ (doc INT27)

Dal preventivo del fornitore ██████ si evidenzia che, a ██████ viene praticato uno sconto, sui prezzi di listino, del 40%, con la precisazione che nel prezzo è incluso trasporto, scarico e posizionamento in cantiere.

Orbene, nella propria analisi ██████ ha considerato la tipologia di loculi più costosi (prezzo per un blocco di 5 pari ad € 979) con una incidenza di costo, per ogni loculo, di € 117,48 = $979,00 \text{ €/blocco} / 5 \text{ loculi} \times 60\%$ (tenuto conto dello sconto del 40%).

Per quanto concerne la messa in opera si evidenzia che ██████ Srl ha effettuato una stima prudentiale, considerando per la posa di un blocco di 5 loculi una assistenza temporale di una squadra di 2 operai impegnata per 2,5 ore e, pertanto, una incidenza - per ciascun loculo - di 0,5 ore = $2,5/5$. In realtà, l'esperienza pratica di cantiere consente di affermare che, trattandosi di prefabbricati, l'assistenza di manodopera incide nell'ordine di 1,00:1,5 ore, anche tenuto conto della circostanza che l'attività di "posizionamento" del "blocco" di loculi, viene svolta direttamente dal fornitore/prefabbricatore (nel caso di specie ██████).

Tenuto conto di utili e spese generali, il preventivo di ██████ è, quindi, di € 158,85/loculo. Vale la pena evidenziare che ██████ ha esposto spese generali dell'8% ed utili del 5% sulla base di proprie esclusive valutazioni aziendali che prescindono, ovviamente, dalle percentuali impiegate da R.T.I. nelle proprie analisi.

Si rileva che valori di costo ancora inferiori sarebbero determinati qualora fosse stato utilizzato il preventivo della ditta "██████████".

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

18) Art. 114 (codice tariffa NP05). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata formulazione di preventivo (€ 60,09/ossario) da parte di ditta specializzata (per come esposto in offerta) nel quale possa individuarsi, anche, l'incidenza di manodopera.

La presente relazione è quindi corredata dal preventivo della ditta ██████ Srl (**doc. INT29**) che ha formulato la propria offerta di € 60,09 €/ossario. Inoltre, al fine di comprovare la congruità dell'impresa ██████ si allega la scheda giustificativa prodotta da quest'ultima (**doc. INT. 30**) corredata da preventivo del proprio fornitore, ██████ (**doc. INT27**)

Dal preventivo del fornitore ██████ si evidenzia che, a ██████ Srl viene praticato uno sconto, sui prezzi di listino, del 40%, con la precisazione che nel prezzo è incluso trasporto, scarico e posizionamento in cantiere.

Orbene, nella propria analisi ██████ ha considerato la tipologia di ossari da 7 cassette (prezzo per un blocco pari ad € 416) con una incidenza di costo, per ogni cassetta, di € $35,74 = 416 \text{ €/blocco} / 7 \text{ cassette} \times 60\%$ (tenuto conto dello sconto del 40%).

Per quanto concerne la messa in opera si evidenzia che ██████ Srl ha effettuato una stima prudentiale, considerando per la posa di un blocco di 7 cassette una assistenza temporale di una squadra di 2 operai impegnata per 2,5 ore e, pertanto, una incidenza - per ciascuna cassetta - di 0,36 ore = $2,5/7$. In realtà, l'esperienza pratica di cantiere consente di affermare che, trattandosi di prefabbricati, l'assistenza di manodopera incide nell'ordine di 1,00:1,5 ore, anche tenuto conto della circostanza che l'attività di

“posizionamento” del “blocco” di cassette, viene svolta direttamente dal fornitore/prefabbricatore (nel caso di specie [REDACTED]).

Tenuto conto di utili e spese generali, il preventivo di [REDACTED] è, quindi, di € 60,09/cassetta. Vale la pena evidenziare che [REDACTED] ha esposto spese generali dell'8% ed utili del 5% sulla base di proprie esclusive valutazioni aziendali che prescindono, ovviamente, dalle percentuali impiegate da R.T.I. nelle proprie analisi.

Si rileva che valori di costo ancora inferiori sarebbero determinati qualora fosse stato utilizzato il preventivo della ditta “[REDACTED]”.

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

19) Art. 115 (codice tariffa NP06). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata formulazione di preventivo (€ 184,30/scala) per l'acquisto del materiale, dovendosi rilevare che l'incidenza della manodopera è del tutto irrilevante (conformemente ai valori rappresentati in offerta) perché trattasi di componenti preassemblate che arrivano in cantiere e come tali già idonee per l'uso.

La presente relazione è quindi corredata dal preventivo della ditta [REDACTED] (**doc. INT31**) con riferimento alla fornitura *de qua*, esattamente in linea con quanto rappresentato in sede di offerta.

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

20) Art. 116 (codice tariffa NP07). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata formulazione di preventivo (€ 384,48/fontana in travertino).

La presente relazione è quindi corredata dal preventivo della ditta [REDACTED] (**doc. INT32**) con riferimento alla fornitura *de qua*, che consente di accertare che, in realtà, il costo della fontana è largamente inferiore a quello preventivato. Infatti, pur considerando la fontana di listino più costosa (€ 287,00) il costo reale dell'impresa (tenuto conto dello sconto del 50%) è pari ad € 143,50.

Si ritiene di lasciare prudenzialmente inalterata la scheda giustificativa de qua, al fine di utilizzare le somme economizzate per compensare ulteriori sviste o accrescere gli utili attesi.

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie ma, come si è detto, riserve economiche che prudenzialmente non sono state prese in considerazione..

21) Art. 117 (codice tariffa NP08). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni e, pertanto, RTI non è in grado di fornire eventuali chiarimenti, anche in considerazione della circostanza che il "riesame" della scheda giustificativa dell'offerta, ha fatto emergere una "sovrastima" dell'incidenza di manodopera, considerato che una squadra di due operai è in grado di posare in opera

circa 50 mq/giorno e, conseguentemente il coefficiente di produttività avrebbe dovuto essere pari a 0,16 h/mq (= 8 ore/ 50 mq) mentre, nella fattispecie, è stato assunto nella misura prudenziale di .0,25 h/mq.

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

22) Art. 120 (codice tariffa NP11). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata formulazione di preventivo (€ 952,37/quadro elettrico loculi).

La presente relazione è quindi corredata dal preventivo della ditta XXXXXXXXXX (**doc. INT33**) con riferimento alla fornitura *de qua*, esattamente in linea con quanto rappresentato in sede di offerta.

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

23) Art. 121 (codice tariffa NP12). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata formulazione di preventivo (€ 3.021,20/quadro elettrico blocco C1).

La presente relazione è quindi corredata dal preventivo della ditta [REDACTED] (**doc. INT34**) con riferimento alla fornitura *de qua*, esattamente in linea con quanto rappresentato in sede di offerta.

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

24) Art. 122 (codice tariffa NP13). La Commissione di gara, con riferimento alla voce di prezzo in esame, ha ritenuto di chiedere l'integrazione di schede tecniche di dettaglio. Non sono rappresentate le ragioni ma, probabilmente, la Commissione di gara ha rilevato la mancata formulazione di preventivo (€ 2.619,00/quadro elettrico blocco C2).

La presente relazione è quindi corredata dal preventivo della ditta [REDACTED] (**doc. INT35**) con riferimento alla fornitura *de qua*, esattamente in linea con quanto rappresentato in sede di offerta.

Pertanto, con riferimento a detta voce di prezzo, si ritiene di non dover argomentare ulteriormente, fermo restando che RTI resta a disposizione della Commissione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Considerata la comprovata congruità dell'offerta, detta voce di prezzo non genera, evidentemente, diseconomie.

5. TABELLA "C"

TABELLA "C" PER LA VALUTAZIONE DELLE DISECONOMIE CORRELATE ALLA "RETTIFICAZIONE" DEI GIUSTIFICATIVI DI OFFERTA SI RAMMENTA CHE L'OFFERTA INCORPORA UNA <u>RISERVA ECONOMICA DI € 211.012,13</u> PER FAR FRONTE AD EVENTUALI DISECONOMIE						
ART.	TARIFFA	UM	QUANTITA'	PREZZO DI OFFERTA	PREZZO CONGRUO	DISECONOMIA COMPLESSIVA
LAVORAZIONI RITENUTE (INCOERENTI O NON OMOGENE)						
4	a.2.01.5.c	mc	126,00	1,03	1,05	2,52
5	a.2.01.10.b	mc	10,50	12,35	26,40	147,53
29	a.6.01.3.a	mc	315,74	37,87	40,80	925,12
30	a.6.01.3.c	mc	862,79	42,23	46,78	3.925,69
31	a.6.01.4a.3	mc	472,42	44,42	48,98	2.154,24
32	a.6.01.4c.3	mc	2.763,46	60,98	65,55	12.629,01
36	a.6.03.1.a	mq	466,84	8,12	10,37	1.050,39
37	a.6.03.1.b	mq	12.080,65	11,64	11,63	-120,81
38	a.6.03.1.c	mq	12.483,62	9,69	10,49	9.986,90
67	a20.01.01.01	mq	99,85	1,28	1,36	7,99
87	c1.02.1.a	mc	204,50	8,70	8,70	0,00
88	c1.02.3	mq	1.615,00	0,26	0,52	419,90
97	d6.03.1.g	n°	65,00	7,93	44,75	2.393,30
LAVORAZIONI PER LE QUALI SONO STATI CHIESTI DETTAGLI TECNICI						
61	a.14.01.18.b.1	mq	983,14	17,15	11,77	-5.289,29
63	a15.01.1.b	ml	192,24	6,79	11,92	986,19
97	d6.03.1.g	VOCE DI PREZZO GIA' ARGOMENTATA				0,00
110	NP01	mq	2.268,84	13,72	13,72	0,00
112	NP03	mq	1.062,80	17,66	17,66	0,00
113	NP04	n°	1.275,00	200,94	200,94	0,00
114	NP05	n°	432,00	76,01	76,01	0,00
115	NP06	n°	40,00	235,85	235,85	0,00
116	NP07	n°	8,00	600,35	600,35	0,00
117	NP08	mq	536,56	55,88	55,88	0,00
120	NP11	cad	1,00	1.660,65	1.660,65	0,00
121	NP12	cad	1,00	5.189,30	5.189,30	0,00
122	NP13	cad	1,00	4.566,78	4.566,78	0,00
TOTALE DISECONOMIE €						29.218,67

6. CONCLUSIONI

All'esito delle argomentazioni e dei chiarimenti che precedono l'ATI, sulla base delle condizioni particolari e generali che caratterizzano l'opera, delle previsioni contrattuali e capitolari, delle proprie risorse imprenditoriali ed organizzative (esterne ed interne), delle proprie tecnologie costruttive, delle proprie capacità di coordinamento e di ottimizzazione di alcune fasi lavorative, **ha comprovato analiticamente e scientificamente la congruità dell'offerta** nella sua globalità. E' stato **evidenziata** infatti, la deliberata (e prudentiale) assunzione – nell'offerta formulata - di spese generali superiori a quelli reali e utili d'impresa pari al valore massimo, con la mera finalità di creare cospicue economie di "riserva" da impiegare per far fronte ad eventuali diseconomie di processo o sviste in fase di analisi preventiva

Dette **riserve economiche** sono state (prudentialmente) quantificate (ed accantonate) in complessivi € **211.012,13** (= € 112.754,58 + € 98.257,56, di cui € 112.754,58 per minore incidenza di spese generali rispetto a quelle esposte in offerta, ed € 98.257,56 quale minore utile (5%) rispetto a quello massimo preventivato (10%)

A fronte di detta cospicua riserva economica sono state quantificate, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione di gara, diseconomie per soli € 29.218,67, per come rappresentate nella tabella "C" contenuta nella presente relazione.

In definitiva, le sole riserve economiche, pari ad € 98.257,56 derivanti da un minore utile rispetto a quello massimo ipotizzato, riescono a fronteggiare largamente **le marginali** "sviste" di valutazione in fase di offerta (€ 29.218,67), **potendosi ulteriormente fronteggiare**, con la medesima aliquota di utile disponibile (a prescindere dalle ulteriori economie derivanti dalle spese generali) eventuali (benché improbabili) "sviste" per il complessivo importo di € 69.038,89 (= € 98.257,56 - € 29.218,67).

Ad ogni modo, considerate le limitate "incongruenze" economiche emerse, si può affermare che l'utile di offerta, prudentialmente preventivato nella misura di € **185.239,66** subisce una contenuta "erosione", a titolo di compensazione con le

diseconomie rilevate, di € 29.218,67, **riducendosi** al minore importo di € **156.020,99** (= € 185.239,66 - € 29.218,67) restando inalterate tutte le altri componenti di costo.

Pertanto, l'utile effettivo assume una incidenza percentuale dell'8,3% [= € 156.020,99/ (€ 2.037.636,26 - € 156.020,99)], potendosi affermare che ad RTI restano assicurati ampi margini di utili che, invero, sono ulteriormente incrementati per effetto della minore incidenza di spese generali che, nella quantificazione appena effettuata non è stata presa in considerazione.

E' evidente, dunque, che i **criteri prudenziali** seguiti nella fase di formulazione dell'offerta, **sono risultati idonei a garantire la serietà della proposta contrattuale dell'ATI.**

Il raggruppamento di imprese resta comunque disponibile per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Roma, lì 17.06.2011